



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286 50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtind@figc-crt.org](mailto:crtind@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012**

## **Comunicato Ufficiale N. 3 del 14/07/2011**

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **1.1. ALLEGATI**

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 4/A del 5 luglio 2011 della F.I.G.C. riguardante modifica al comma 7 e abrogazione commi 7bis, 8, 8 e 10 dell'art. 40 N.O.I.F.
- C.U. n. 5/A del 5 luglio 2011 della F.I.G.C. riguardante modifica ai commi 2 e 3 dell'art. 58 N.O.I.F.

### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **2.1. ALLEGATI**

Alleghiamo al presente C.U.:

C.U. n. 16 del 8 luglio 2011 della L.N.D. riguardante attività nazionale della Divisione Calcio Femminile;

C.U. n. 17 del 8 luglio 2011 della L.N.D. riguardante costo cartellino per il tesseramento di Settore Giovanile;

C.U. n. 18 del 11 luglio 2011 della L.N.D. riguardante calciatori "fidelizzati";

C.U. n. 19 del 11 luglio 2011 della L.N.D. riguardante numero verde per la gestione dei sinistri.

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1. Consiglio Direttivo**

##### **3.1.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

L'inosservanza degli adempimenti previsti per l'iscrizione ai campionati di cui in oggetto entro il termine stabilito col C.U. N. 1 del 5.7.2011 di questo Comitato, anche solo di una delle condizioni inderogabili previste per l'iscrizione stessa e che di seguito riportiamo per opportuna conoscenza:

A) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.

B) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, società e tesserati

C) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con i seguenti importi:

CAMPIONATO ECCELLENZA: € 250,00

CAMPIONATO PROMOZIONE: € 200,00

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA: € 150,00

##### **3.1.2. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

Con riferimento a quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con il C.U. n. 1 del 1/7/2011, allegato al C.U. n. 1 di questo Comitato Regionale del 5/7/2011, il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 29.6.2011, ha deliberato l'obbligo di partecipazione da parte delle società del campionato a margine con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 18".

Alle Società di Prima Categoria che non effettueranno l'attività giovanile di cui sopra verrà addebitato un importo pari ad € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgano l'attività di cui sopra in modo "consorzio" (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione dovrà essere prodotta, corredata da attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni Comunali competenti, entro il 30 novembre 2011), la sanzione comminata sarà pari ad € 200,00.

##### **3.1.3. ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI : ALLIEVI, ALLIEVI B, GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B**

Il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 29.6.2011 ha stabilito che le iscrizioni ai Campionati di cui in oggetto dovranno essere presentate entro **MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2011** direttamente alle Delegazioni Provinciali di competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito internet [WWW.FIGC-CRT.ORG](http://WWW.FIGC-CRT.ORG) (disponibile dal 18 luglio nella "sezione modulistica" iscrizione campionato 2011/2012).

Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell'iscrizione ai suddetti Campionati anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra.

## 3.2. Segreteria

### 3.2.1 ONERI FINANZIARI 2011/2012

Estratto dal C.U. n. 8/A FIGC del 06.7.2011

#### 1. TASSA DI AFFILIAZIONE (art. 15/2 NOIF)

- per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Calcio Professionisti e della Lega Nazionale Dilettanti	€ 55,00
- per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica	€ 15,00

#### 2. TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

- per le Società Federali	€ 25,00
---------------------------	---------

#### 3. TASSE PER RICORSI

##### A) ricorsi dinanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- Per le società appartenenti alla S.G.S.	€ 52,00

##### B) Ricorsi innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale

- per le società appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti al S.G.S.	€ 62,00

##### C) Ricorsi Innanzi Alla Commissione Disciplinare Nazionale

- Per le società' appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria	€ 280,00
- per le società' appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> categoria	€ 200,00
- Per le società' appartenenti alla LND partecipanti al Campionato Juniores e per le società' appartenenti al S.G.S.	€ 180,00

##### D) Ricorsi Innanzi Alla Corte Di Giustizia Federale

- Per Le Società' non Partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
--	----------

##### E) Ricorsi Innanzi Alla Commissione Vertenze Economiche

- Per le società' appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- Per le società' partecipanti al S.G.S.	€ 78,00

##### F) Ricorsi Innanzi Alla Commissione Tesseramenti

- per le società' appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- Per le società' partecipanti al S.G.S.	€ 78,00

##### G) Ricorsi Presentati Direttamente E In Proprio Dai Tesserati

- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- Per società' partecipanti al S.G.S.	€ 31,00

**N.B. Si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico e ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.**

### **3.2.2. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

- Preso atto della fusione A.S.D. O'RANGE CLUB PESCAIOLA e A.D. UNION TEAM CHIMERA, che ha liberato un posto nell'organico dei Campionati di Seconda Categoria e Juniores Regionale;
- Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle Società A.S.D. MONTUOLO NAVE e G.S.D. JUVENTUS CLUB VIAREGGIO;
- Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato Juniores Regionale della Società A.S.D. AQUILAMETATO;
- visto l'art. 25 comma 2 della L.N.D.;
- In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui C.U. nn. 80 del 17.6.2011 e n. 81 del 23.6.2011, si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

#### **CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA**

- posti disponibili n. 3 assegnati a:

**MONTEMURLO 2008 A.S.D.  
A.S.D. ATLETICO PODENZANA 2004  
A.S.D. MONTESPERTOLI**

#### **CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE**

- posti disponibili n. 2 assegnati a:

**A.C. FUCECCHIO A.S.D.  
A.S.D. INTERCOMUNALE MONSUMMANO**

**Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni ai suddetti campionati entro il termine previsto per la chiusura dei rispettivi campionati e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2011.**

**La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare ai relativi campionati.**

### **3.2.3. STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 CAMPIONATI DILETTANTI MODALITA' DI ISCRIZIONE**

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2011/2012, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

Le Società che non volessero iscriversi ai Campionati di competenza o che volessero modificare il proprio tipo di attività devono far pervenire a questo Comitato Regionale comunicazione in merito **entro giovedì 14 luglio 2011.**

- A) – ECCELLENZA**
- B) – PROMOZIONE**
- C) – PRIMA CATEGORIA**
- D) – SECONDA CATEGORIA**
- E) – JUNIORES REGIONALE**
- F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1**
- G) – CALCIO FEMMINILE SERIE C**

#### **MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'**

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stato predisposto un apposito programma in merito.

Tale programma sarà accessibile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale per il **7 LUGLIO 2011.**

Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e l'ammontare del proprio saldo.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato".

Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE  
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI  
IN TUTTE LE LORO PARTI**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell'impianto di gioco  
da parte dell'Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante  
e dei Delegati alla firma)

**E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE**

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all'arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.

L'effettuazione dell'iscrizione on-line terminerà rispettivamente il giorno:

**ECCELLENZA: 18 LUGLIO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**18 LUGLIO 2011**

**PROMOZIONE: 19 LUGLIO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**19 LUGLIO 2011**

**PRIMA CATEGORIA: 20 LUGLIO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**20 LUGLIO 2011**

**SECONDA CATEGORIA: 22 LUGLIO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**22 LUGLIO 2011**

**JUNIORES REGIONALE: 18 LUGLIO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**18 LUGLIO 2011**

**CALCIO A CINQUE SERIE C1: 29 LUGLIO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**29 LUGLIO 2011**

**CALCIO FEMMINILE SERIE C: 24 AGOSTO 2011 ALLE ORE 19,00**

Ai fini dei termini ordinatori fissati per lo stesso giorno,  
ha validità la **DATA DI SPEDIZIONE del plico cartaceo o il DEPOSITO**  
**presso questo Comitato Regionale**  
**entro LE ORE 19,00 DEL**  
**24 AGOSTO 2011**

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

### **- CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

L'importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). L'importo dell'iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

### **- CAMPIONATO DI PROMOZIONE, 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO FEMMINILE SERIE C**

L'importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l'opzione per la dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.

L'importo dell'iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l'esistenza dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2011/2012 dal 7/7/2011).

Per le Società che optano per il pagamento mediante l'opzione R.I.D. Bancario per la prima volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2011/2012 dal 7/7/2011.

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.

**Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.**

L'Ufficio Contabilità e la Segreteria di questo Comitato Regionale saranno a disposizione nei giorni 11 e 18 luglio 2011 per l'intera giornata a supporto delle società che incontreranno difficoltà nell'espletamento delle suddette procedure.

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.

## **MODALITA' DI ISCRIZIONE**

**A) - TERZA CATEGORIA**

**B) - JUNIORES PROVINCIALE**

**C) - CALCIO A CINQUE (ESCLUSO SERIE C1 ON-LINE)**

**D) - CALCIO FEMMINILE (ESCLUSO SERIE C ON-LINE)**

### **MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'**

Come avvenuto per la scorsa stagione sportiva, questo Comitato Regionale ha predisposto sul proprio sito internet [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org) (sezione "modulistica iscrizione campionati 2011/2012") e disponibili dal giorno giovedì 7 luglio, i moduli relativi all'iscrizione dei campionati sopra indicati, che pertanto **non verranno spediti** alle società.

Le società dovranno quindi accedere a tale sezione, compilare la relativa modulistica, stampare la stessa, allegare la relativa parte economica ed inviarla o depositarla presso il Comitato Regionale entro i termini ordinatori stabiliti dal Consiglio Direttivo.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l'opzione per la dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.

L'importo dell'iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l'esistenza dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2011/2012 dal 7/7/2011).

Per le Società che optano per il pagamento mediante l'opzione R.I.D. Bancario per la prima volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2011/2012 dal 7/7/2011.

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.

**Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.**

### **3.2.4. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI**

#### **SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PROCEDURA TELEMATICA**

Si ricorda a tutte le Società che, come già avvenuto per la scorsa stagione sportiva, gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per Società appartenenti alla LND) a partire dal periodo 1/07/2011 al 16/07/2011 potranno essere effettuati solamente attraverso la procedura telematica e pertanto le liste di svincolo in formato cartaceo non verranno spedite alle Società.

Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (area Società), accedere alla propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso.

**Si ricorda infine che le Società dovranno provvedere alla stampa definitiva del documento di svincolo. Tale documento, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato presso questo Comitato Regionale entro e non oltre il 16 luglio 2011 alle ore 12.00.**

<p><b>RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO</b></p>
---

L'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale sarà a disposizione nei giorni 8 e 11 luglio 2011 per l'intera giornata a supporto delle società che incontreranno difficoltà nell'espletamento delle suddette procedure.

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.

## **RICHIESTE DI TESSERAMENTO (“LISTE GIALLE”)–CODICE FISCALE**

Si ricorda alle Società che come accaduto per la scorsa Stagione Sportiva, nelle richieste di tesseramento (lista gialla),

### **è obbligatorio indicare il codice fiscale del calciatore**

da inserire nell'apposito spazio riservato sotto la casella “Cognome e Nome”.

Pertanto alle Società che hanno inviato o invieranno richieste di tesseramento sprovviste di codice fiscale, questo Ufficio Tesseramenti provvederà alla contestazione di tale inadempienza.

### **ARTICOLO 32 BIS N.O.I.F.**

**Ricordiamo che le richieste di svincolo per decadenza (art. 32 bis delle N.O.I.F.) devono essere inviate, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, entro il 15 luglio c.m. ed, in ogni caso, dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 luglio.**

## PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI STAGIONE SPORTIVA 2011-2012

Di seguito si riportano note chiarificatrici relative alla documentazione da allegare alle varie tipologie di richiesta di tesseramento:

### - TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori. <b><u>Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa al Comitato, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.</u></b>
Iscrizione scolastica	Certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico
Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line, dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento giovanile alle delegazioni provinciali di competenza che provvederanno ad inoltrarla all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Toscana per il controllo, la ratifica del tesseramento e conseguente invio della stessa alla Commissione tesseramento minori stranieri per le verifiche di sua competenza.

Si ricorda che il calciatore **non potrà essere utilizzato finché la Società non avrà ricevuto notizia dell'avvenuto tesseramento.**

Si specifica inoltre che qualora la suddetta Commissione in sede di esame non ritenga la documentazione prodotta conforme alle norme, la stessa può intervenire con un provvedimento di revoca del tesseramento

**- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – MAI GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)**

CALCIATORE COMUNITARIO:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Dichiarazione del calciatore</b>	Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore.
<b>Certificato di Residenza Storico</b>	Certificato di Residenza Storico attestante la residenza del calciatore in Italia da almeno 12 mesi.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Dichiarazione del calciatore</b>	Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore.
<b>Certificato di Residenza Storico</b>	Certificato di Residenza Storico attestante la residenza del calciatore in Italia da almeno 12 mesi.
<b>Prova di soggiorno in Italia del calciatore</b>	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

**Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente all'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegrì, 14 – 00198 Roma) nel periodo 01/07/2011-31/03/2012.**

**Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.**

**- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – GIA' GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)**

**CALCIATORE COMUNITARIO:**

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Attività lavorativa/Studio</b>	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.
<b>Certificato di Residenza</b>	Certificato di Residenza.
<b>Dichiarazione del calciatore su precedenti tesseramenti all'estero</b>	Dichiarazione in cui venga indicata l'ultima società dove ha giocato e la relativa Federazione di appartenenza firmata dal calciatore.

**CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:**

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Attività lavorativa/Studio</b>	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.
<b>Certificato di Residenza</b>	Certificato di Residenza.
<b>Dichiarazione del calciatore su precedenti tesseramenti all'estero</b>	Dichiarazione in cui venga indicata l'ultima società dove ha giocato e la relativa Federazione di appartenenza firmata dal calciatore.
<b>Prova di soggiorno in Italia del calciatore</b>	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

**Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente all'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo 01/07/2011-31/12/2011.**

**Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.**

**Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.**

**La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con questa tipologia di tesseramento.**

**- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA' TESSERATI IN ITALIA – MAI GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)**

CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Residenza e stato di famiglia del calciatore</b>	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Certificato di Residenza</b>	Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Residenza e stato di famiglia del calciatore</b>	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
<b>Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei genitori</b>	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Certificato di Residenza</b>	Certificato di Residenza.
<b>Prova di soggiorno in Italia del calciatore</b>	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

**Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – 50135 Firenze) nel periodo 01/07/2011-31/05/2012 per i calciatori minorenni e nel periodo 01/07/2011-31/03/2012 per i calciatori maggiorenni.**

**Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana. Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.**

**- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA' TESSERATI IN ITALIA – GIA' GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)**

CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Residenza e stato di famiglia del calciatore</b>	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Certificato di Residenza</b>	Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Residenza e stato di famiglia del calciatore</b>	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
<b>Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei genitori</b>	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.
<b>Attività lavorativa/Studio</b>	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

<b>OGGETTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>Richiesta di tesseramento</b>	Il modulo previsto dalle norme federali
<b>Certificato di Residenza</b>	Certificato di Residenza.
<b>Prova di soggiorno in Italia del calciatore</b>	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.
<b>Attività lavorativa/Studio</b>	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.

**Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – 50135 Firenze) nel periodo 01/07/2011-31/05/2012 per i calciatori minorenni e nel periodo 01/07/2011-31/03/2012 per i calciatori maggiorenni.**

**Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.**

**Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.**

**La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con questa tipologia di tesseramento.**

### **3.2.5. SOCIETA' INATTIVE**

Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2011/2012:

<b>G.S. PATRIGNONE</b>	<b>MATRICOLA N.</b>	<b>750015</b>
<b>G.S.D. NOMADELFIA SPORT</b>	<b>MATRICOLA N.</b>	<b>750503</b>
<b>POL. D.OMEGA.IT</b>	<b>MATRICOLA N.</b>	<b>920980 (CALCIO A 5)</b>

**IN BASE ALL'ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ' SOPRAINDICATE SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI "RICHIESTA TESSERAMENTO" (COLORE GIALLO).**

### **CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE**

Nessuna comunicazione

### **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE**

Nessuna comunicazione

## **4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIOVANILE**

### **CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2011/2012**

#### **SCADENZA ISCRIZIONE 21 LUGLIO 2011 (\*)**

##### **(\*) Modulo di iscrizione**

Secondo l'elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2011/2012, pubblicato con il C.U. N. 2 del 7/07/2011 si informa che alle medesime in data 11/07/2011 sono state inviate, a mezzo posta prioritaria, le **domande di partecipazione ai Campionati Regionali 2011/2012**.

Le suddette domande, unitamente all'autorizzazione per l'utilizzo della procedura programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato **entro e non oltre giovedì 21 luglio 2011**. Le domande di partecipazione, **in originale**, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta (farà fede la data del timbro di partenza).

**Corredate dell'importo previsto per l'iscrizione ai relativi Campionati Regionali come indicato successivamente. Il pagamento potrà avvenire mediante Assegno Circolare intestato a : Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o Bonifico Bancario su B.C.C. Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).**

**\*)Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l'importo di € 300,00 quale acconto spese e l'eventuale saldo passivo della stagione sportiva 2010/2011.**

#### **TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA' GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

Si invitano le Società partecipanti ai Campionati dell'attività indicata in oggetto di voler effettuare i versamenti sotto riportati per la partecipazione ai campionati:

Allievi Regionali Maschili Calcio a 11 – Società Professionistiche	€ 380,00
“ “ “ “ Dilettanti	€ 310,00
“ “ “ “ di puro Settore *)	€ 260,00
Giovanissimi regionali maschili calcio a 11 – Soc. Professionistiche	€ 330,00
“ “ “ “ Dilettanti	€ 260,00
“ “ “ “ di puro Settore *)	€ 210,00
Allievi Provinciali Maschili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali Maschili calcio a 11	€ 60,00
Esordienti Provinciali	€ 60,00
Pulcini Provinciali	€ 60,00
Allievi Regionali Femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Regionali Femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Provinciali Femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali Femminili calcio a 11	€ 60,00

Allievi Regionali Maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali Maschili Calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Regionali Femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali Femminili Calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali Femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali Femminili calcio a 5	€ 60,00

**Per quanto riguarda le iscrizioni ai Campionati Provinciali i relativi importi dovranno essere rimessi alle Delegazioni Provinciali.**

**Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l'importo di € 300,00 quale acconto spese e l'eventuale saldo passivo della stagione sportiva 2010/2011.**

**N.B. LA TASSA E' DOVUTA DALLE SOCIETA' INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE SQUADRE ISCRITTE PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUNO DEI SUINDICATI CAMPIONATI.**

## **5. RISULTATI GARE**

Nessuna comunicazione

## **6. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **6.1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI	Componente
Dott. Riccardo GOLIA	Componente
Sig. Luigi BINI	Rappresentante A.I.A

con assistenza alla segreteria dei sig.ri Tosi Fabrizio e Coli Renzo si e' riunita il giorno 08 Luglio 2011 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:

#### **TERZA CATEGORIA "Play-Off"**

**229 stagione sportiva 2010/2011 . Reclamo della soc. Club Forte 83 avverso dec. Del G.S.Territoriale di Lucca di cui al C.U 51 del 09.06.2011**

**-Ammenda euro 250,00**

**- Inibizione Casali Jacopo fino al 08/06/2015.**

**-squalifica Evangelisti Gabriele per 5 gare**

**-squalifica Barbini Federico per 4 gare**

La Società Club Forte 83, "non concordando" con le sanzioni che, in oggetto indicate, sono state assunte dal G.S.T della Delegazione di Lucca a seguito ai fatti occorsi durante la gara Club Forte 83 -. Bargecchia del 04/06/2011, chiede di essere ascoltata da questa CDT per avere la possibilità di esporre la propria versione dei fatti..

Convocata la Società per l'odierna riunione, sono comparsi il Presidente della società' assistito dal Dottor Stefano Pellacani ai quali, in apertura di udienza, il Presidente della CDT, ha evidenziato

come, prima di esaminare nel merito la questione, fosse necessaria una riunione in camera di consiglio stante la particolare formulazione dell'istanza qui proposta.

In camera di consiglio il Collegio riunito rileva, all'unanimità, l'impossibilità di porre in discussione l'atto pervenuto, stante l'assoluta mancanza di ogni e qualsiasi motivazione e quindi in violazione dei requisiti previsti dall'art. 35, comma 5 del C.G.S..

Di quanto sopra vengono resi edotti i convenuti.

#### P.Q.M.

La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l'incameramento della tassa

### CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

**215 -216 – 217 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: (C.U. n. 51 del 05.05.2011)**

**1) Reclamo della Polisportiva Chianti Nord avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Marco Belli fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e al Manetti Lorenzo fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5 gg.);**

**2) Reclamo del calciatore Marco Belli avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S.Territoriale fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5gg.);**

**3) Reclamo del calciatore Lorenzo Manetti avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S. Territoriale fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5gg.);**

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente depositato in data 12.05.2011 la Polis. Chianti Nord, nella persona del suo Presidente sig. Marcello Rustioni, il calciatore Belli Marco ed il calciatore Manetti Lorenzo hanno interposto, ciascuno per proprio conto, impugnazione avverso il provvedimento con il quale il G.S.Territoriale ha squalificato Marco Belli e Lorenzo Manetti, rispettivamente fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5 gg.), in quanto il primo *“a fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Di poi, all'uscita dall'impianto di gioco, con la propria autovettura seguiva quella dell'Arbitro per circa 13 km, costringendo quest'ultimo ad effettuare manovre pericolose per evitare di collidere con l'auto condotta dal Belli. In ragione della situazione creatasi il D.G. si vedeva altresì costretto ad allertare telefonicamente i Carabinieri”*; mentre il secondo *“all'uscita dall'impianto di gioco, con la propria autovettura seguiva quella dell'Arbitro per circa 13 km, costringendo quest'ultimo ad effettuare manovre pericolose per evitare di collidere con l'auto condotta dal Manetti. In ragione della situazione creatasi il D.G. si vedeva altresì costretto ad allertare telefonicamente i Carabinieri”*.

Di seguito si riportano le argomentazioni poste dai reclamanti a sostegno dei rispettivi gravami.

**1)** La società Polisportiva Chianti Nord impugna i provvedimenti sanzionatori sopraindicati rilevando la serietà e la correttezza dei propri calciatori in generale e, nel particolare, durante e dopo lo svolgimento della gara del 30.04.2011 disputata con la soc. Avane.

Al riguardo, fa presente che i calciatori coinvolti negli addebiti non sono stati ammoniti né espulsi e, per quanto attiene in particolare al Manetti, denuncia uno scambio di persona escludendo un suo qualsiasi coinvolgimento nella vicenda contestatagli, sia perché possessore di auto diversa da quella descritta dall'arbitro, sia perché al momento del fatto si trovava a bordo di altro veicolo con altre persone.

La reclamante a supporto delle proprie argomentazioni deposita dichiarazione del calciatore Francesco Bartolacci e relativa copia del documento d'identità, con la quale quest'ultimo afferma di essere il conducente del veicolo Panda rossa coinvolta nell'accaduto, assumendosi ogni responsabilità.

Infine, la società rileva la contraddittorietà del referto gara nella parte in cui il D.G. descrive con precisione il comportamento al fischio finale da parte del Belli e del Manetti, senza aver poi lo stesso D.G. adottato nei confronti degli stessi un provvedimento sanzionatorio; in sostanza, per il Manetti rimarca la clamorosa svista per scambio di persona, aggravata dalla sicumera con la quale l'arbitro motiva senza timore di sbagliare; per il Belli evidenzia le incongruenze esistenti tra quanto refertato dall'arbitro e lo svolgimento della partita allegando dichiarazione scritta del massaggiatore sig. Omar Santanna

La reclamante conclude chiedendo - in tesi - la revoca della sanzione inflitta; in ipotesi, una diminuzione della squalifica.

In via istruttoria la società invoca l'audizione del Presidente, dei calciatori sanzionati nonché dei testimoni che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo, chiedendo altresì un confronto con l'arbitro in merito allo scambio di persona.

**2)** Il calciatore Marco Belli impugna la sanzione comminatagli dal G.S.Territoriale contestando la dinamica fattuale.

In particolare, pone in evidenza la contraddittorietà tra quanto refertato dall'arbitro e la sua condotta di gara.

Contraddittorietà che emerge in modo evidente nella parte in cui viene descritto il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore medesimo al fischio finale, non essendo stato - in riferimento a tale tipo di condotta - successivamente adottato nei confronti del medesimo alcun provvedimento sanzionatorio.

Infatti, come da referto gara, il Belli non risulta essere stato ammonito o espulso.

Per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento stradale il reclamante contesta la ricostruzione fattuale operata dall'arbitro: la distanza percorsa (8 km invece che 13) ed il tempo di percorrenza tra la frazione di Strada in Chianti e la frazione di Grassina.

Non nega di aver percorso a bassa velocità (30 Km/h) il tratto di strada all'altezza di Strada in Chianti ma solo perché ritenuta velocità consona e congrua in relazione al traffico ed al luogo.

Contesta altresì di aver mai ricevuto segnalazioni acustiche o luminose dalle macchine in coda e che dopo circa 350 mt è stato superato dalla vettura condotta dall'arbitro, dalla Panda rossa del compagno di squadra Bartolacci che da un'autovettura di colore bianco.

A supporto delle proprie deduzioni allega alcune dichiarazioni scritte del massaggiatore sig. Omar Santanna e di un compagno di squadra sig. Leonardo Gagli.

Il reclamante rileva infine la gravità dell'accusa mossa dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto vicenda dai risvolti civilistici e penalistici, nonché il danno subito dal discredito d'immagine e di reputazione causato dalla diffusione che i mezzi di informazione hanno dato alla vicenda.

Il Belli conclude il reclamo chiedendo la revoca della sanzione, ovvero in subordine, una diminuzione della stessa.

In via istruttoria, il calciatore chiede di essere sentito e l'assunzione della prova per testi di coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo.

**3)** Il calciatore Lorenzo Manetti impugna la sanzione comminatagli dal G.S.Territoriale, contestando i fatti oggetto di addebito sia in ordine allo svolgimento della partita, che con riferimento ai momenti immediatamente successivi (presunto inseguimento).

Contesta, con gli stessi motivi addotti dall'altro calciatore reclamante, che i fatti non si sono svolti così come riportato nel referto gara.

In particolare, pone in evidenza la contraddittorietà tra quanto refertato dall'arbitro e la sua condotta di gara.

Contraddittorietà che emerge in modo evidente nella parte in cui viene descritto il comportamento offensivo tenuto dal calciatore medesimo al fischio finale, non essendo stato - in riferimento a tale tipo di condotta - successivamente adottato nei confronti del medesimo alcun provvedimento sanzionatorio.

Infatti, come da referto gara, il Manetti non risulta essere stato ammonito o espulso.

Per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento stradale il reclamante dichiara la propria estraneità alla vicenda, sia perché possessore di un'autovettura (Mercedes classe A) diversa da quella riferita dall'arbitro (Panda rossa), sia perché al momento del fatto si trovava da tutt'altra parte assieme ad un compagno di squadra.

A supporto delle proprie argomentazioni produce dichiarazione sottoscritta dal compagno di squadra Andrea Fagioli tendente ad avvalorare la tesi sopraesposta, nonché dichiarazione del tesserato Leonardo Bartolacci con la quale quest'ultimo si assume appieno la responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Il reclamante rileva infine la gravità dell'accusa mossa dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto vicenda dai risvolti civilistici e penalistici, nonché il danno subito dal discredito d'immagine e di reputazione causato dalla diffusione che i mezzi di informazione hanno dato alla vicenda.

Il Manetti conclude il reclamo chiedendo la revoca della sanzione, ovvero in subordine, una diminuzione della stessa.

In via istruttoria, il calciatore chiede di essere sentito e altresì l'ammissione della prova per testi di coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni allegare al reclamo, invocando altresì un confronto con l'arbitro in merito allo scambio di persona.

All'udienza del 08.07.2011, previa rituale convocazione si sono presentati il Presidente della società Chianti Nord, sig. Marcello Rustioni, il calciatore Marco Belli ed il calciatore Lorenzo Manetti assistiti e difesi dall'Avv. Niccolò Grossi, giusta delega depositata in detta sede.

Preliminarmente il Collegio giudicante, verificata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i tre distinti reclami presentati dalla società e dai due tesserati, per esigenza di speditezza e di economia processuale dispone la riunione dei relativi procedimenti.

Dopo aver illustrato i fatti oggetto di reclamo il Presidente ha dato lettura agli interessati del supplemento di rapporto reso dal D.G. a richiesta della Commissione, completo di trascrizione della telefonata intervenuta tra il D.G. e i Carabinieri del luogo; quindi, è stata data la parola al legale dei due calciatori il quale, riportandosi ai motivi di reclamo, ha insistito con la richiesta di revoca, o in subordine di riduzione, della sanzione.

Nello svolgimento della sua attività difensiva l'avv. Grossi ha posto altresì l'attenzione su come le condizioni di luogo (via Chiantigiana *n.d.r*) non consentano il sorpasso tra i veicoli, trattandosi di pubblica via sulla quale vi è un limite di velocità piuttosto limitato e nella quale è praticamente impossibile la fermata o la sosta.

La Commissione, acquisiti gli elementi necessari, si è riunita quindi in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale rileva quanto segue.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

In ordine al presunto inseguimento l'arbitro nel supplemento di rapporto ha affermato che *“sebbene originariamente il conducente della panda rossa mi sembrasse il Manetti, che tra l'altro mi aveva a fine gara insultato, probabilmente, stante la concitazione e il timore all'incolumità della mia persona avvenuta durante l'inseguimento, è probabile che il conducente della Panda rossa possa essere identificato nel sig. Bartolacci Francesco, come da lui stesso ammesso”*.

Le suddette affermazioni sgombrano il campo da qualsiasi dubbio in ordine all'identificazione del soggetto effettivo responsabile del presunto inseguimento, laddove considerate unitamente alla dichiarazione confessoria del tesserato Bartolacci.

Infatti, presa ed analizzata singolarmente la suddetta dichiarazione avrebbe avuto scarsa valenza probatoria se messa a confronto con eventuali dichiarazioni contrastanti del D.g. che, come noto, assumono nell'ambito dell'ordinamento sportivo fede privilegiata, potendo tutt'al più costituire stimolo per il Collegio giudicante nell'inviare gli atti alla Procura per quanto di competenza.

Nessun pregio assumono, invece, le dichiarazioni sottoscritte da alcuni tesserati e prodotte in giudizio con i reclami, le quali devono considerarsi a tutti gli effetti inammissibili con conseguenziale espunzione dal fascicolo di causa.

Infatti, le stesse risultano violare il principio del divieto della prova per testi.

Pare opportuno ribadire, ancora una volta, che in questo tipo di procedimento non è prevista, quale mezzo istruttorio, l'assunzione della prova per testi se non nell'ipotesi contemplata dall'art. 40 e ss. C.G.S., riguardante il *“Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”*.

Tanto premesso e precisato, dagli atti emerge con chiarezza l'assoluta estraneità alla vicenda dell'inseguimento del calciatore Manetti Lorenzo chiamato impropriamente ed indebitamente a rispondere per fatti a lui ignoti in forza delle risultanze emergenti dal referto gara.

La scarsa lucidità del D.g., peraltro dallo stesso candidamente ammessa, risulta lampante laddove, in un primo momento, nel referto gara dichiara che nell'uscire dal parcheggio dell'impianto sportivo *“vedo che dietro mi si avvicina una Fiat Panda rossa dove riconosco alla guida il sig. Manetti Lorenzo.”*; poi, in sede di integrazione probatoria dichiara fermamente di aver riconosciuto il Manetti come colui che *“a fine gara mi aveva insultato”*, salvo poi concludere che *“è probabile che il conducente della Panda rossa possa essere identificato nel sig. Bartolacci”*.

Evidentemente, *“la concitazione e il timore all'incolumità”* hanno determinato nell'arbitro una falsa rappresentazione della realtà, tanto da ritenere erroneamente il conducente della Panda rossa il Manetti invece del Bartolacci.

Situazione psicologica che non può non aver influito anche sulla valutazione complessiva effettuata dall'arbitro sullo svolgimento dei fatti, per cui il Collegio ritiene, in applicazione del principio *in dubio pro reo*, ridimensionare in modo considerevole la vicenda.

Le condizioni di luogo della via Chiantigiana effettivamente sono tali da rendere estremamente difficile e pericoloso il sorpasso tra i veicoli, impongono la percorrenza della pubblica via ad una velocità considerevolmente limitata e rendono pressoché impossibile, salvo alcuni tratti, la fermata o la sosta dei veicoli senza causare un intasamento della strada.

Con ciò non si esclude che probabilmente qualche "scaramuccia" possa essere effettivamente avvenuta tra i veicoli coinvolti nel presunto inseguimento, ma non tale da assumere i crismi di offensività sufficienti per rubricare detto comportamento nell'alveo delle condotte sportivamente illecite, violente o minacciose.

Ciò che emerge dagli atti è che:

- A) Non c'è stato alcun contatto tra i veicoli;
- B) Non è stato cagionato alcun danno patrimoniale;
- C) Non risulta sia stata sporta querela;

Peraltro, la dinamica descritta dall'arbitro appare priva di lucidità e con varie contraddizioni: *"l'auto del sig. Belli pur avendo la strada libera e senza nessun'auto davanti, percorre circa 2 km ad una velocità di 20 km/h, che quando si accosta sulla destra, al momento del mio sorpasso, mi impedisce il sorpasso e per evitare il contatto con l'auto, mi fa finire sulla corsia opposta e dopo circa 1 km vengo superato dalla Panda rossa che si mette davanti alla mia autovettura e avendo anche lui strada libera rallenta fino ad andare ad una velocità di 40 km/h.*

*Confermo che le due auto erano una davanti e l'altra dietro, e che la vettura Clio che stava dietro, mi stava ad una distanza di circa 1 metro, che ho tentato due volte di superare la Panda Rossa e che in entrambi i casi, nel momento del sorpasso mi si allargava a sinistra, tagliandomi la strada e che avevo anche difficoltà a rientrare nella mia corsia in quanto la vettura Clio mi ostacolava la manovra"*

Occorre rilevare che l'addebito mosso nei confronti dei due calciatori è un inseguimento.

Ebbene, dalla dinamica fattuale sopradescritta non emergono elementi idonei a ritenerlo tale.

L'arbitro alla guida della propria vettura dichiara che il Belli, conducente della Clio, gli ha impedito il sorpasso facendolo finire sulla corsia opposta, come se tale dinamica non rientrasse nel naturale svolgimento delle cose.

In tale frangente, quindi, il D.g. non avrebbe dovuto trovarsi in posizione di capofila essendogli stato impedito il sorpasso da parte del Belli.

Trattasi questa di circostanza smentita dallo stesso D.g. nella parte in cui precisa di essere stato successivamente superato dalla Panda rossa, e che le due auto (Clio e Panda) erano l'una davanti (Panda rossa) e l'altra dietro (Clio).

La paura e il timore per la propria incolumità l'ha fatta da padrone influenzando, inevitabilmente, sulla percezione e sulla valutazione definitiva dello svolgimento dei fatti, tanto da far credere convintamente all'arbitro di essere oggetto di inseguimento mirato da parte di alcuni calciatori.

In merito pare opportuno richiamare il contenuto della trascrizione della telefonata intervenuta tra il D.g. e il comando dei Carabinieri, laddove si rileva la poca lucidità dell'arbitro nella gestione della vicenda tanto che era convinto di essere diretto nella direzione di Greve in Chianti, quindi verso Siena, invece che verso la frazione di Grassina, verso Firenze.

Nulla esclude che si sia tratto di un incontro causale tra i suddetti veicoli percorrenti la pubblica via.

Non vi sono ragioni o elementi sufficienti, desumibili anche dal contegno tenuto durante lo svolgimento della partita, per ritenere che l'episodio denunciato dall'arbitro sia stato preordinato dai calciatori.

Non vi è la prova del dolo, dell'intenzione dei calciatori di operare l'inseguimento ai danni dell'arbitro.

In mancanza di tale prova, si ritiene doveroso derubricare il fatto ad una condotta negligente, frutto di imprudenza e distrazione, e quindi di un atteggiamento meramente colposo, non dotato di una concreta offensività.

Per tutte le ragioni sopraesposte, pertanto, i calciatori Manetti Lorenzo e Belli vengono prosciolti dall'addebito in questione, mentre il tesserato Francesco Bartolacci viene giudicato non perseguibile perché "il fatto non costituisce reato", in quanto la condotta contestata non presenta allo stato i crismi sufficienti per poter essere giudicata sportivamente alla stregua della minaccia ovvero a quella della violenza.

Per quanto attiene invece l'ulteriore contestazione mossa ai calciatori Manetti Lorenzo e Belli Marco, il primo per condotta offensiva tenuta al termine della partita nei confronti del direttore di gara, il secondo per condotta offensiva e minacciosa anche questa posta in essere nei confronti dell'arbitro a fine gara, gli stessi non vanno esenti da responsabilità.

Laconiche e prive di rilevanza si palesano le eccezioni sollevate dalle difese in merito alla mancata notificazione da parte dell'arbitro di un provvedimento sanzionatorio nei confronti dei suddetti tesserati.

A maggior ragione, se si consideri che, come confermato dagli stessi reclamanti, la gara era ormai terminata.

Pertanto, le eccezioni del Manetti e del Belli sul punto non possono trovare accoglimento.

La Commissione ritiene doveroso ribadire nuovamente che, come costantemente affermato, l'assunzione delle decisioni ad opera del Giudice Sportivo aventi carattere disciplinare per fatti accaduti nel corso della gara avviene sulla base del rapporto dell'arbitro, il quale ha natura e forza di prova privilegiata.

Quanto in esso addotto non può venire messo in discussione da affermazioni, negazioni o, tanto meno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa mettere in dubbio il suo contenuto.

Meno che mai esso può essere contestato con altro tipo di argomentazione che non sia strettamente inerente al procedimento disciplinare sportivo.

In punto di quantum, il Collegio delibera di sanzionare il calciatore Manetti Lorenzo per il comportamento offensivo posto in essere nei confronti del D.g. al termine della partita; sanzione valutata congrua nella misura di 15 gg. di squalifica.

Del pari, delibera di sanzionare il calciatore Belli Marco per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto a fine gara nei confronti dell'arbitro; sanzione valutata congrua nella misura di 1 mese di squalifica.

#### **P.Q.M.**

la C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo;

1. proscioglie i calciatori Manetti Lorenzo e Belli Marco dagli addebiti inerenti il presunto inseguimento;
2. condanna gli stessi calciatori per gli addebiti ulteriori, riducendo in definitiva la squalifica inflitta dal G.S.Territoriale al calciatore Manetti Lorenzo a 15 gg. e al calciatore Belli Marco ad 1 mese;
3. dispone la restituzione della tassa di reclamo.

#### **GIOVANISSIMI**

##### **01 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Isolotto – Atletica Castello (3-2) Del 10/06/2011. VI Memorial Gionata Izzo. In C.U. N.58 del 16/06/2011 Del. Prov. Firenze**

La società Atletica Castello reclama avverso la squalifica fino a tutto il 31/12/2011 inflitta dal G.S. al calciatore Trama Connor in quanto, " A fine gara colpiva un avversario con una decina di pugni, uno dei quali colpiva, senza conseguenze, il D.G. alla testa che nel frattempo era intervenuto per dividere i due calciatori. Nonostante i dirigenti abbiano cercato di fermarlo continuava a cercare di colpire altri".

La reclamante contesta i fatti così come riportati. Contesta che l'arbitro sia stato colpito dal Trama e che lo stesso possa avere colpito l'avversario, reo secondo la difesa della reclamante di avere "sfottuto" durante la gara il proprio tesserato oltre ad averlo insultato col gesto del dito medio alzato a fine gara, in quanto l'antagonista dell'incolpato era stato portato allontanato da un dirigente.

Chiede una riduzione della sanzione riconoscendo al Trama unicamente di essersi precipitato a fine gara verso l'avversario senza tuttavia colpirlo.

L'Arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti denunciati rilevando un atteggiamento gravemente antisportivo proprio del Trama verso un avversario, in occasione della rete del pareggio della propria squadra.

Sostiene altresì di essere stato colpito soltanto accidentalmente mentre cercava di calmare il Trama.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

Sulla base di quanto dichiarato dall'arbitro, che denota una versione assolutamente opposta rispetto alla reclamante, si evince che il Trama ha posto in essere non solo un atteggiamento gravemente antisportivo verso un avversario, ma che, al termine della gara, è passato alle vie di fatto con ripetuti atti di violenza assolutamente ingiustificabili.

Se a quanto esposto si aggiunge che trattasi di categoria Giovanissimi, ovvero ragazzi di circa 15 anni di età, i gesti posti in essere dal Trama giustificano, per giurisprudenza costante di questo Collegio, una sanzione severa nella sua entità, così come correttamente quantificata dal G.S.

#### **P.Q.M.**

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

## **7. Errata Corrige**

Nessuna comunicazione

## **8. Allegati**

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 4/A del 5 luglio 2011 della F.I.G.C. riguardante modifica al comma 7 e abrogazione commi 7bis, 8, 8 e 10 dell'art. 40 N.O.I.F.
- C.U. n. 5/A del 5 luglio 2011 della F.I.G.C. riguardante modifica ai commi 2 e 3 dell'art. 58 N.O.I.F.
- C.U. n. 16 del 8 luglio 2011 della L.N.D. riguardante attività nazionale della Divisione Calcio Femminile;
- C.U. n. 17 del 8 luglio 2011 della L.N.D. riguardante costo cartellino per il tesseramento di Settore Giovanile;
- C.U. n. 18 del 11 luglio 2011 della L.N.D. riguardante calciatori "fidelizzati";
- C.U. n. 19 del 11 luglio 2011 della L.N.D. riguardante numero verde per la gestione dei sinistri.

## **9. CALENDARIO GARE**

Nessuna comunicazione

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/07/2011.**

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 14/07/2011.**

Il Segretario  
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)